



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 settembre 2010 (22.09)
(OR. en)**

13182/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0162 (COD)**

**CODEC 775
ECOFIN 500
RELEX 729
COEST 264
NIS 99
PE 369**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 6-9 settembre 2010)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In tale contesto il relatore, on. Iuliu WINKLER (PPE - RO), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, un unico emendamento di compromesso alla proposta di decisione. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Il 7 settembre 2010 la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso alla proposta. Non sono stati presentati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in ***neretto e corsivo***, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 29.9.2010, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Concessione di assistenza macrofinanziaria alla Moldova *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova (COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0302),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0144/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0242/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 settembre 2010 in vista dell'adozione della decisione n. .../2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra la Repubblica moldova e l'Unione europea si stanno sviluppando nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2005 la Comunità e la Repubblica moldova hanno concordato un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine nelle relazioni UE-Repubblica moldova. Il quadro delle relazioni bilaterali tra le parti è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente. Nel gennaio 2010 l'Unione europea e la Repubblica moldova hanno avviato i negoziati su un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo esistente di partenariato e di cooperazione.
- (2) L'economia della Repubblica moldova è stata duramente colpita dalla crisi finanziaria internazionale, che ha determinato un drastico calo della produzione, un deterioramento della posizione di bilancio e un aumento del fabbisogno di finanziamenti esterni.
- (3) La stabilizzazione e la ripresa dell'economia della Repubblica moldova sono sostenute dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). L'accordo di finanziamento FMI per la Repubblica moldova è stato approvato il 29 gennaio 2010.
- (4) La Repubblica moldova ha chiesto un'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea a causa del deterioramento della situazione e delle prospettive economiche.
- (5) Dato che nella bilancia dei pagamenti della Repubblica moldova permane un fabbisogno residuo di finanziamento per il 2010-2011, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta della Repubblica moldova di sostenere la stabilizzazione economica in collaborazione con il programma in corso dell'FMI. Detta assistenza finanziaria dovrebbe anche contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento esterno che grava sul bilancio dello Stato.

¹ Posizione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010.

- (6) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse dell'FMI e della Banca mondiale, ma dovrebbe garantire il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.
- (7) La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente sotto il profilo giuridico e sostanziale con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione pertinenti.
- (8) È necessario fissare obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione che rafforzino l'efficacia, la trasparenza e il dovere di rendicontazione. Tali obiettivi devono essere regolarmente sorvegliati dalla Commissione.
- (9) Le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbero riflettere i principi chiave e gli obiettivi della politica condotta dall'Unione nei confronti della Repubblica moldova.
- (10) Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a detta assistenza macrofinanziaria, occorre che la Repubblica moldova adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza in oggetto. Occorre altresì che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili.
- (11) L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.
- (12) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia *gestita* dalla Commissione. ***Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione li informa periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornisce loro i documenti pertinenti.***
- (13) ***A norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione devono essere stabiliti preventivamente mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, permane in applicazione la decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile,***

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione concede alla Repubblica moldova un'assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione per un importo massimo di 90 milioni di euro, al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Repubblica moldova e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell'FMI.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Repubblica moldova, nonché con i principi chiave e gli obiettivi della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione e nel piano d'azione UE-Repubblica moldova. ***La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito agli sviluppi nella gestione dell'assistenza e trasmette loro i pertinenti documenti.***

3. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è disponibile per due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. La Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, è abilitata a negoziare con le autorità della Repubblica moldova ***sulle*** condizioni di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza macrofinanziaria in oggetto, che verranno fissate in un protocollo di intesa ***comprendente un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni (in appresso il "protocollo di intesa")***. Le condizioni sono in linea con le intese o gli accordi conclusi tra l'FMI e la Repubblica moldova, nonché con i principi chiave e gli obiettivi della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione e nel piano d'azione UE-Repubblica moldova. Tali principi ed obiettivi mirano a rafforzare l'efficacia, la trasparenza e il dovere di rendicontazione in relazione all'assistenza, in particolare per quanto riguarda i sistemi di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica moldova. I progressi verso il conseguimento di tali obiettivi sono regolarmente sorvegliati dalla Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono specificate in un accordo di sovvenzione che verrà concluso tra la Commissione e le autorità della Repubblica moldova.

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Commissione sorveglia la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica moldova pertinenti all'assistenza in oggetto ***nonché il rispetto del calendario convenuto.***

3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Repubblica moldova siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine la Commissione lavora in stretto coordinamento con l'FMI e la Banca mondiale ***e, laddove necessario, con il comitato economico e finanziario.***

Articolo 3

1. Subordinatamente alle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione della Repubblica moldova l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea sotto forma di sovvenzione erogata in almeno tre rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo di intesa.

2. La Commissione versa le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni economiche stabilite nel protocollo di intesa. Il versamento della seconda rata e delle rate successive non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della rata precedente.

3. I fondi dell'Unione sono versati alla Banca nazionale della Repubblica moldova. In funzione delle disposizioni fissate nel protocollo di intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Repubblica moldova come beneficiario finale.

Articolo 4

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹, e relative modalità di esecuzione². In particolare, il protocollo di intesa e l'accordo di sovvenzione da concordare con le autorità della Repubblica moldova prevedono l'adozione, da parte di quest'ultima, di misure specifiche per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità in relazione con l'assistenza. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi dell'Unione, il protocollo di intesa e l'accordo di sovvenzione dovrebbero inoltre prevedere che la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, effettui controlli tra cui anche verifiche e accertamenti in loco. Essi prevedono altresì revisioni contabili da parte della Corte dei conti, comprese, se del caso, revisioni in loco.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del disposto del suo articolo 8.

Articolo 6

1. Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente nonché una valutazione di detta attuazione. La relazione indica il legame tra le condizioni politiche previste nel protocollo di intesa, i risultati economici e di bilancio della Repubblica moldova e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza.

2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

² Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente